



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Provincia di Roma

ORDINANZA n° 261 del 04/06/2018

Prot. N° 49382 del 04/06/2018

DIVIETO DI SVOLGERE, SU ALCUNE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE, ATTIVITA', SU SUOLO PUBBLICO, ASSIMILABILI ALL'INTERMEDIAZIONE E/O PROMOZIONE E VENDITA DI *TOUR* TURISTICI E BIGLIETTI DI VARIO GENERE

IL SINDACO

Premesso che:

- l'aumento dei flussi turistici nel territorio comunale, derivato principalmente dall'accosto e attracco in porto delle navi da crociera, ha comportato un notevole incremento nelle attività svolte su area pubblica in generale ed anche di offerta di intermediazione e promozione di *tour* turistici e vendita di biglietti di vario genere, con particolare insistenza e petulanza nei confronti degli stessi turisti;
- tali attività hanno evidenziato comportamenti insistenti accompagnati da alterchi tra gli operatori commerciali appartenenti ad imprese concorrenti, nonché tra le diverse agenzie di trasporto N.C.C., tali da richiedere anche interventi, in coordinamento, del personale dell'Arma dei Carabinieri, della Polizia di Frontiera, della Guardia di Finanza e del Corpo della Polizia locale;
- tale fenomeno ha raggiunto livelli poco compatibili con la natura e la dimensione dei luoghi, per gli effetti che producono, gli atteggiamenti invasivi e talvolta aggressivi, anche nei confronti dei turisti, nonché a danno delle attività commerciali, costituendo, pertanto, un sintomo di potenziale aggressione al bene della sicurezza urbana da tutelare ed un rischio per la pubblica e privata incolumità, con particolare riferimento alla zona limitrofa all'area di scambio di Prato del Turco, Largo della Pace e di Varco Fortezza;
- le associazioni dei commercianti e questi ultimi anche singolarmente hanno più volte rappresentato la grave situazione che si viene a creare sulle vie interessate ed affollate quotidianamente da "procacciatori turistici" che approcciano insistentemente i turisti, creando gravi disagi alle attività commerciali che ne lamentano anche le ricadute negative sulle vendite, oltre ad arrecare disturbo ai residenti;
- i procacciatori e venditori dei biglietti e pacchetti promozionali turistici, durante la messa in opera di azioni di insistenza nei confronti dei turisti e crocieristi, nel tentativo di vendere il prodotto, spesso invadono la carreggiata stradale con contestuale ed improvviso pericolo per la circolazione stradale;
- tali fenomeni sono stati accertati come realmente esistenti e monitorati dalle forze di polizia presenti sul territorio comunale;
- a tal fine, il sig. Prefetto di Roma ha sollecitato "*nell'attuale carenza di norme sanzionatorie che possano censurare il comportamento aggressivo dei procacciatori turistici.... (Omissis) ...*"

l'adozione di un provvedimento specifico sulla scorta di analoghe esperienze attuate con successo in Comuni ad alto impatto turistico";

- tuttavia, gli effetti negativi del fenomeno dei "procacciatori turistici" sono risultati non adeguatamente contrastabili con gli ordinari strumenti di tutela;
- in data 5 maggio 2016, presso la Sala Giunta della Prefettura di Roma, sono stati discussi e pianificati i servizi di prevenzione e controllo del territorio nell'area di Largo della Pace come risulta dal relativo verbale;

Considerato che:

- quanto sopra illustrato, ormai, conferma quanto le problematiche in argomento siano lesive oltre che del decoro della Città, anche della sicurezza urbana, in quanto tali comportamenti minano la certezza del rispetto di regole che disciplinano la fruibilità dei luoghi a maggior attrazione turistica e culturale nonché la leale concorrenza commerciale;
- pertanto, si intende predisporre, per gli organi di controllo, un provvedimento efficace per contrastare i predetti fenomeni, nelle more della definizione, da parte del Comune, di uno strumento regolamentare uniforme che affronti, in maniera organica, le problematiche tutte della sicurezza urbana, consentendo di fornire all'utenza le necessarie garanzie, anche in riferimento alla sicurezza della circolazione stradale, al decoro urbano ed alle relazioni commerciali;

Valutato che, nonostante i molteplici interventi e le verifiche poste in atto dal Corpo della Polizia locale e dalle altre forze di polizia, il problema ancora sussiste, come è evidenziato anche da talune segnalazioni e dalle attività poste in essere dal personale in divisa, la cui documentazione è giacente agli atti del Comando di Polizia locale, oltrechè dalla risonanza mediatica di tali fenomeni sulla stampa cartacea e sui *blog* locali;

Preso atto che

- il segmento *cruise* portuale ha definitivamente confermato i profili di eccellenza e la *leadership* del settore in Europa attestando il porto di Civitavecchia quale primo porto italiano ed europeo, insieme a Barcellona, con ciò comportando anche una dilatazione della stagione crocieristica almeno nel periodo compreso tra maggio e novembre;
- appare opportuno che venga adottata, dalle forze di polizia, anche la misura di prevenzione dell'ordine di allontanamento, della durata massima di 48 ore, dal luogo della condotta illecita, oltre alla contestuale sanzione amministrativa pecuniaria (da 100 euro a 300 euro) nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi, impedisca l'accessibilità e fruizione delle infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze;
- è opportuno che venga adottata, dalle forze di polizia, la misura di prevenzione dell'ordine di allontanamento, della durata massima di 48 ore, dal luogo della condotta illecita, oltre ad applicare la contestuale specifica sanzione amministrativa pecuniaria ed eventuali sanzioni accessorie per coloro che, nei luoghi su indicati, vengano trovati in stato di ubriachezza o a compiere atti contrari alla pubblica decenza, ovvero ad esercitare il commercio abusivo o ad esercitare l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo;
- il Comune sta istruendo una modifica del vigente Regolamento di Polizia urbana per adeguarlo alle esigenze del contesto urbano e per cogliere le opportunità offerte in materia di sicurezza delle città dalla Legge 8 aprile 2017, n. 48 anche in attuazione delle Linee

generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata previste dall'art. 2;

- che la mera individuazione di singole aree a rischio attuale appare una misura poco efficace in quanto avrebbe l'effetto di far spostare il fenomeno qui descritto da una zona all'altra o comunque di creare zone franche;

Ravvisata, quindi, la necessità e urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente intensificarsi ed estendersi determinando effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse di questa comunità al regolare svolgimento dell'attività turistica;

Visti:

- l'art. 54, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta "...con atto motivato provvedimenti, contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana";
- la Legge 15 gennaio 1992 n.21;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 e ss.mm.ii., recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4,della legge 15 marzo 1997 n-59";
- la legge 29 luglio 2010, n.120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale";
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii. "Nuovo Codice della Strada";
- la Legge Regionale 26 ottobre 1993 n. 58;
- la Legge Regionale 06 agosto 2007 n. 13 "Organizzazione del sistema turistico laziale";
- il Regolamento Regionale 24 ottobre 2008 n. 19 "Disciplina delle Agenzie di viaggi e turismo. Elenco regionale delle agenzie sicure. Elenco regionale delle Associazioni e degli altri Enti senza scopo di lucro operanti a livello nazionale";
- il disposto del sopra citato art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, a norma del quale i relativi provvedimenti "... sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione";
- il D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito nella legge 8 aprile 2017, n. 48 recante: «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città».

ORDINA:

1. per i motivi sopra evidenziati, sulle seguenti vie e piazze:

Largo della Pace, via Prato del Turco, via del Lazzaretto, via Nino Bixio, via R. Cadorna, via Tarquinia, via XVI Settembre, corso Marconi, piazzetta Santa Maria, sottoportici del Consolato, lungo porto Gramsci, via Dalmazia, via N. Sauro, piazza Vittorio Emanuele, largo Cavour, largo Plebiscito, Calata Laurenti, p.le degli Eroi, viale Garibaldi, piazza della Vita, corso Centocelle, largo D'Ardia, via F. Guglielmi, via Traiana, Via Risorgimento, viale della Vittoria, largo Galli, viale della Repubblica e piazzale Matteuzzi, area mercatale di P.zza R. Margherita, Via G. Bruno, via S. Fermina IL **DIVIETO** di svolgere attività in forma itinerante su suolo pubblico, di promozione, vendita o intermediazione di pacchetti e tour turistici nonché la vendita di biglietti di vario genere.

2. di definire, ai fini della presente ordinanza e in via temporanea fino al 30/12/2018, per pertinenza della infrastruttura portuale l'area del territorio comunale immediatamente esterna al perimetro dell'ambito portuale e, in particolare: via Prato del Turco, Largo della Pace, via Tarquinia, intersezione tra largo Plebiscito e viale Garibaldi.

SANZIONI

- per la violazione della presente ordinanza relativamente al punto 1) del dispositivo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 *bis* del D.Lgs n. 267/2000; si applica, altresì, la misura cautelare del sequestro amministrativo dei mezzi pubblicitari utilizzati, finalizzato alla confisca ai sensi dell'art. 20 legge 24-11-1981 n. 689;
- in caso di mancata ottemperanza all'ordine di allontanamento, intimato dall'organo accertatore,

DISPONE

- la presente Ordinanza deve intendersi efficace dalla data di sua emanazione e fino al **30 dicembre 2018**.
- la trasmissione del provvedimento ai sigg. Prefetto e Questore di Roma;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale e la massima diffusione mediante l'inserimento sul sito *web* istituzionale del Comune di Civitavecchia, l'informazione alla popolazione attraverso i mass-media locali;
- la trasmissione del provvedimento all'Autorità A.D.S.P. di Civitavecchia, alla Capitaneria di Porto, al Commissariato della Polizia di Stato, al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza, al Corpo di Polizia Locale di Civitavecchia, al Commissariato Polizia di Frontiera, alla Compagnia Carabinieri, alla Stazione Principale e alla Stazione Porto dei Carabinieri, alla Compagnia Guardia di Finanza, alla Sezione della Polizia ferroviaria, alla sottosezione della Polizia Stradale di Civitavecchia, alla Polizia locale dell'Area Metropolitana di Roma Capitale Comando di Bracciano, alla Casa Circondariale di Civitavecchia, al Nuovo Complesso Penitenziario, per i controlli finalizzati all'osservanza della presente Ordinanza, a società *in house* comunale "C.S.P.";
- la trasmissione preventiva della presente Ordinanza alla competente Prefettura di Roma.

La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Ai sensi della Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è il Col. Pietro Cucumile, Comandante della Polizia locale.

RICORSI

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

IL SINDACO
Ing. Antonio COZZOLINO

Originale firmato agli atti